

**Davide Campari-Milano S.p.a.**  
**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea straordinaria**  
**in occasione di modifiche statutarie**

\*\*\*

La presente relazione viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano S.p.a. (la “**Società**”), ai sensi dell’articolo 72, R.E., per illustrare le modifiche dello statuto sociale (lo “**Statuto**”) che vengono proposte all’Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il 28 gennaio 2015 con il seguente punto all’ordine del giorno.

Parte straordinaria

1. Modifica dell’articolo 6 (Diritto di voto) dello Statuto ai sensi dell’articolo 127-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell’articolo 20, comma 1-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all’approvazione dell’Assemblea straordinaria le seguenti modifiche allo Statuto, all’esposizione delle quali viene fatta precedere la seguente illustrazione.

**Articolo 6 (Diritto di voto)**

*1. Introduzione.*

Il legislatore italiano (l. n. 116/2014) ha recentemente introdotto nel nostro ordinamento l’istituto della «maggiorazione del voto» (*loyalty shares*) a beneficio degli «azionisti fedeli» (*loyal shareholders*) delle società quotate.

L’obiettivo del legislatore è quello di contrastare gli effetti negativi (in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali) connessi alle prospettive di breve termine degli investitori finanziari (*short-termism*), premiando piuttosto, mediante il potenziamento dei diritti di voto, quegli azionisti che, investendo con prospettive di più ampio termine (*long-term commitment*), contribuiscono a supportare una crescita dell’impresa, sì, profittevole, ma sostenibile nel corso del tempo.

Tanto a livello internazionale, quanto a livello nazionale si registra un crescente favore nei confronti di strumenti giuridici – qual è per l’appunto quello delle *loyalty shares* – diretti ad incentivare il *long-term commitment* degli investitori. Al livello domestico questo favore si è espresso in particolare: (i) nell’eccezionale previsione di un *quorum* semplificato (maggioranza del capitale presente in assemblea) per la deliberazione dell’assemblea straordinaria che recepisce l’istituto entro il termine del 31 gennaio 2015 (articolo 20, comma 1-*bis*, d.l. n. 91/2014); nonché (ii) nell’espressa previsione della non ricorrenza di alcun diritto di recesso in capo ai soci che non abbiano concorso all’assunzione della predetta delibera (articolo 127-*quinquies*, comma 6, TUF).

La Società ritiene che il *long-term commitment* dei propri azionisti costituisca effettivamente un importante «valore» e che, conseguentemente, il premio della «maggiorazione del voto» a beneficio dei *loyal shareholders* sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi *stakeholders*: si propone, pertanto, di cogliere l'opportunità offerta dal legislatore, modificandosi l'articolo statutario che disciplina il diritto di voto (articolo 6, Statuto), nei termini qui di seguito illustrati.

Si segnala, peraltro, che l'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, ha attribuito a Consob il compito di “*stabilire con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo* [NdR: articolo 127-*quinquies*, TUF circa la “maggiorazione del voto”] *al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II*”. Si segnala, inoltre, che in data 5 novembre 2014 Consob ha reso nota una bozza di modifiche regolamentari in materia di voto plurimo ed ha avviato una consultazione pubblica conclusasi il 26 novembre 2014. Ai sensi dell'articolo 20, comma 8-*quater*, d.l. n. 91/2014, il regolamento Consob dovrà essere approvato in via definitiva entro il 31 dicembre 2014.

Sebbene, dunque, alla data della presente relazione il testo definitivo delle modifiche regolamentari in materia di voto plurimo non sia ancora noto, anche alla luce del testo attualmente in bozza si confida che le modifiche regolamentari in corso di approvazione non avranno alcuna diretta incidenza sul testo dell'articolo statutario qui di seguito illustrato. Tutto ciò posto, ci si riserva comunque la facoltà di apportare alla presente relazione e/o al testo di articolo statutario tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie o opportune a seguito della definitiva approvazione delle anzidette modifiche regolamentari.

## 2. *Entità del beneficio (voto doppio), vesting period e diritto reale legittimante.*

La legge consente di attribuire il beneficio del voto maggiorato, nella misura massima del voto doppio, ad ogni azione che sia appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione in apposito elenco (articolo 127-*quinquies*, comma 1, TUF).

Alla luce del dettato normativo, si propone, innanzitutto, di adottare l'istituto della maggiorazione del voto con l'attribuzione del beneficio nella misura massima consentita dalla legge (voto doppio).

Si propone, in secondo luogo, di subordinare il beneficio alla maturazione del *vesting period* minimo previsto dalla legge (ventiquattro mesi): soluzione, questa, che pare coniugare in modo ottimale, *da una parte*, l'esigenza di incentivare il *long-term commitment* degli azionisti e, *dall'altra*, quella di evitare di imporre loro un eccessivo onere di illiquidità (che potrebbe avere effetti negativi sull'appetibilità delle azioni per gli investitori finanziari e/o istituzionali).

Poiché, poi, la legge non chiarisce a quale titolo l'azione debba essere “*appartenuta*” al *loyal shareholder*, si propone di precisare che il beneficio del voto doppio possa spettare (i) al pieno proprietario dell'azione con diritto di voto, (ii) al nudo proprietario dell'azione con diritto di voto, nonché (iii) all'usufruttuario con diritto di voto. Si chiarisce, inoltre, che la costituzione in pegno

senza attribuzione del diritto di voto al creditore pignoratizio (e, quindi, con conservazione in capo al titolare dell'azione) non costituisca causa di decadenza dal beneficio.

### 3. *Elenco speciale, legittimazione all'iscrizione e rinunciabilità del beneficio.*

La legge rimette agli statuti la definizione delle modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, imponendo, all'uopo, l'istituzione di un apposito elenco (elenco speciale). Essa rimette, inoltre, all'autonomia statutaria la facoltà di prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare al voto maggiorato, in tutto o in parte. La disciplina regolamentare (articolo 143-*quater*, R.E.) – attualmente in bozza (cfr. *supra* paragrafo 1) – precisa poi che, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale e ai fini dell'esercizio del voto maggiorato, l'azionista debba esibire apposita certificazione rilasciata dall'emittente in conformità alle proprie scritture contabili.

Tenuto conto delle predette disposizioni, si propone, innanzitutto, di istituire presso la sede della Società l'elenco speciale, nonché di attribuire al Consiglio di Amministrazione (*i*) il potere di definirne i criteri di tenuta nel rispetto della disciplina applicabile, nonché (*ii*) il potere di nomina dell'incaricato.

Si propone, in secondo luogo, di precisare che il titolare di un diritto reale legittimante che richieda l'iscrizione nell'elenco speciale debba *non solo* esibire l'apposita certificazione prevista dalla normativa applicabile, *ma anche* rilasciare una apposita attestazione per una più efficace verifica dei presupposti di legittimazione (tale attestazione impone, nel caso di socio che non sia persona fisica, la comunicazione dell'eventuale soggetto controllante: ciò che rileva ai fini della disciplina degli effetti del trasferimento del diritto reale legittimante; cfr. *infra* paragrafo 4).

Si precisa, infine, che il soggetto iscritto può sempre chiedere la cancellazione (totale o parziale) dall'elenco speciale, così come può sempre rinunciare al beneficio del voto doppio eventualmente maturato.

### 4. *Trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante: effetti ai fini del beneficio del voto doppio.*

La legge dispone che il beneficio del voto maggiorato venga meno:

- a) in caso di cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, nonché
- b) in caso di cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, TUF.

Essa rimette poi espressamente all'autonomia statutaria la scelta fra perdita o mantenimento del beneficio:

- c) nel caso di successione a causa di morte, nonché
- d) nel caso di fusione e scissione del titolare delle azioni.

Questo essendo il quadro normativo, si propone di disciplinare e di dettagliare gli effetti del trasferimento (diretto o indiretto) del diritto reale legittimante nei termini seguenti.

\*\*\*

#### 4.1. Trasferimento diretto del diritto reale legittimante.

Il trasferimento *diretto* del diritto reale legittimante può occorrere (i) per successione per causa di morte (o fattispecie equipollenti), (ii) per cessione a titolo oneroso o gratuito, ovvero (iii) per fusione o scissione.

Nel primo caso (successione per causa di morte del socio o fattispecie equipollenti: quali patto di famiglia o costituzione di *trust*, fondo patrimoniale o fondazione familiare), la legittimazione al beneficio del voto doppio è conservata: in tali casi, infatti, non ricorre giammai una fattispecie traslativa sintomatica di non-fedeltà ed appare, quindi, opportuno premiare il *long-term commitment* anche in ottica successoria.

Nel secondo caso (cessione da parte del socio a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito ma pur sempre al di fuori delle fattispecie di cui al precedente capoverso), la legittimazione al beneficio del voto doppio è persa conformemente al disposto di legge.

Nel terzo caso (fusione o scissione del socio), appare opportuno far dipendere la perdita o il mantenimento del beneficio dalla ricorrenza o meno di un “cambio di controllo”: laddove, infatti, la fusione o la scissione non determini “cambio di controllo”, la fattispecie traslativa (riconducibile ad una mera operazione endo-gruppo) non può certo essere intesa come sintomatica di non-fedeltà (restando invariato il titolare sostanziale dell’investimento), sicché sarebbe inopportuno disporre la perdita del beneficio (ciò che renderebbe ingiustificatamente onerose eventuali riorganizzazioni endo-gruppo); laddove, al contrario, la fusione o la scissione determini cambio di controllo, la perdita della legittimazione al beneficio risulta pienamente coerente con la logica dell’istituto. Qualora, poi, la fusione o scissione riguardi un ente non soggetto a controllo, il mantenimento o la perdita del beneficio viene fatta dipendere dalla ricorrenza o meno di un indice di non-elusività dell’operazione (indice individuato nel modesto peso contabile, su basi omogenee, dell’investimento nelle azioni della Società).

Quanto alla nozione di “controllo”, viene operato un rinvio alla definizione di cui alla legislazione applicabile agli emittenti quotati (articolo 93, TUF).

#### 4.2. Trasferimento indiretto del diritto reale legittimante.

Il trasferimento *indiretto* del diritto reale legittimante può occorrere per effetto di ciascuna delle stesse fattispecie sopra esaminate – (i) successione per causa di morte e fattispecie equipollenti, (ii) cessione a titolo oneroso o gratuito, o (iii) fusione e scissione –, salvo che, in questo caso, essa occorre non già (direttamente) con riguardo alle azioni della Società, bensì (indirettamente) con riguardo a partecipazioni nell’ente che, a sua volta, detenga azioni della Società.

La disciplina dettata corrisponde *mutatis mutandis* a quella prevista per il caso di trasferimento diretto: il “cambio di controllo” determina sempre la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio, salvo, beninteso, che esso occorra in ragione di una fattispecie successoria o fattispecie equipollente (patto di famiglia o costituzione di *trust*, fondo patrimoniale o fondazione familiare), nel qual caso, per omogeneità di disciplina, la legittimazione al beneficio è conservata.

*5. Operazioni straordinarie della Società (aumento di capitale, fusione o scissione) ed effetti sulla disciplina del beneficio del voto doppio.*

La legge rimette all'autonomia statutaria la scelta di consentire o meno l'estensione del beneficio della maggiorazione anche alle nuove azioni che siano emesse in sede di aumento di capitale, a seconda del caso, gratuito o con nuovi conferimenti. Con riguardo ad entrambe le fattispecie, si è ritenuto opportuno optare per l'estensione proporzionale del beneficio: ciò che pare pienamente coerente con la funzione premiale dell'istituto per gli azionisti fedeli. Questi ultimi, infatti, almeno con riguardo all'aumento di capitale non gratuito, si mostrano favorevoli non solo a mantenere, ma addirittura a ulteriormente investire nella Società.

La legge rimette, altresì, all'autonomia privata la facoltà di estendere il beneficio della maggiorazione anche nel caso di fusione o scissione della Società: beneficio che, in tal caso, si applica alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito il voto maggiorato. Poiché allo stato non possono prevedersi le condizioni di una ipotetica fusione o scissione cui partecipi la Società, si propone di riprodurre in Statuto la stessa norma facoltizzante prevista dal legislatore. Ove, pertanto, la Società dovesse in futuro partecipare ad un procedimento di fusione o scissione sarà possibile (ancorché non doveroso) prevedere l'estensione del beneficio anche alle nuove azioni rivenienti dall'operazione straordinaria in questione.

*6. Soppressione o modificazione del beneficio del voto doppio.*

In considerazione del fatto che le azioni a voto maggiorato non costituiscono, per espressa disposizione di legge, una categoria speciale di azioni, si propone di chiarire che qualsiasi modifica della disciplina del voto maggiorato o la soppressione dello stesso richieda soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. Non è, pertanto, richiesta l'approvazione speciale degli azionisti che siano, in ipotesi, titolari del beneficio (opzione, questa, che, per quanto consti, è stata invece adottata, su base di autonomia statutaria, da alcune società quotate di diritto francese).

Si propone, peraltro, di precisare che, nella più ampia misura consentita dalla legge, ogni eventuale soppressione o modifica del beneficio della maggiorazione, non faccia sorgere diritto di recesso.

*7. Effetti della maggiorazione di voto ai fini del computo dei quorum assembleari e ai fini dell'esercizio di diritti di minoranza.*

La legge prevede, infine, che, salvo diversa disposizione statutaria, la maggiorazione di voto si computi anche per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale: disposizione, questa, che si propone di adottare *tout court*.

Resta, invece, inteso che, sempre conformemente al disposto di legge, la maggiorazione di voto non ha effetto sui diritti diversi dal voto spettanti in forza di determinate aliquote del capitale.

\*\*\*

Qui di seguito viene riportata l'esposizione a confronto dell'articolo oggetto di modifica nel testo vigente e in quello oggetto di proposta del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che le modifiche in questione avranno efficacia a partire dall'iscrizione presso il competente Registro Imprese della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il 28 gennaio 2015 e che nessuna di esse comporta (*ex* articolo 127-*quinquies*, comma 6, TUF) la ricorrenza del diritto di recesso.

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni sono indivisibili.</p> <p>Ogni azione ordinaria ha diritto a un voto.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p>Le azioni sono indivisibili.</p> <p>Ogni azione <b>dà</b> diritto a un voto.</p> <p><b>In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <b>il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;</b></li> <li>b) <b>la ricorrenza del presupposto <i>sub</i> a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.</b></li> </ul> <p><b>Laddove le condizioni di cui al comma</b></p>

	<p><b>precedente risultino soddisfatte, l'averne diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio, esibendo apposita certificazione, nelle forme previste dalla normativa applicabile. Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.</b></p> <p><b>È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio. Esso non costituisce parte del Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche soltanto su supporto elettronico) nel rispetto della disciplina applicabile. L'incaricato della gestione dell'elenco speciale potrà fornire informazioni circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.</b></p> <p><b>Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando, con riguardo alle azioni per le quali viene chiesta l'iscrizione, idonea certificazione ai sensi della normativa applicabile. Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciare irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, fermi restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.</b></p>
--	--

	<p><b>La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, oltre che dalla certificazione di cui al comma precedente, anche da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="852 555 1437 1093"><b>a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;</b></li><li data-bbox="852 1106 1437 2018"><b>b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meno di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di</b></li></ul>
--	--



dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito a favore di ente (quale, ad esempio, *trust*, fondo patrimoniale o fondazione) i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito a favore di un ente (quale, ad esempio, *trust*, fondo patrimoniale o fondazione) di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente

	<p><b>causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</b></p> <p><b>Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).</b></p> <p><b>Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla conseguente cancellazione (totale o parziale).</b></p> <p><b>Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale</b></p>
--	---

	<p>(con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).</p> <p>Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.</p> <p>I <i>quorum</i> costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.</p> <p>Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.</p>
--	---

Sesto San Giovanni, 19 dicembre 2014

Davide Campari-Milano S.p.A.  
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione